



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

AREA: AMMINISTRATIVA

SETTORE: CONTRATTI – APPALTI – PATRIMONIO  
– CONTENZIOSO

**DELIBERA COMMISSARIALE**

Data: **26 OTT. 2016**

Delibera n. **244**

Oggetto: Controversia Santarsiero Donato/Consorzio – Tribunale di Potenza R.G. n. 650/2012 – Definizione – Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 569/2014 dello 01.07.2014 – Impegno di spesa – Liquidazione e pagamento saldo competenze legali a favore dell'Avvocato Romina Avigliano.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

**VISTA** la Legge Regionale n. 33/2001 “Norme in materia di bonifica integrale”;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 211 dello 03.03.2015 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 27.01.2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Musacchio;

**PREMESSO:**

**CHE** con ricorso depositato in data 10.10.2012 il dipendente Santarsiero Donato ha proposto domanda nei confronti del Consorzio, al fine dell'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento, in quanto contrario alle previsioni di cui al D.Lgs. 267/2000, art. 78, comma 6 e del suo diritto a ritornare alla sede di provenienza;

**CHE** il Consorzio è rimasto contumace;

**CHE** il Giudice adito, Tribunale di Potenza – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal Santarsiero nei confronti del Consorzio, con la Sentenza n. 569/2014 dello 01.07.2014 ha così provveduto:

- accogliendo la domanda attorea e, per l'effetto, accertando l'illegittimità dell'impugnato trasferimento ed il diritto del ricorrente al rientro nella originaria sede di servizio;
- condannando il Consorzio alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 2.500,00, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente;

**RITENUTO** necessario provvedere ad eseguire la sentenza di cui in parola essendo la stessa esecutiva;

**CHE** quindi l'Avv. Romina Avigliano, procuratore del ricorrente, con la allegata nota in data 29 settembre 2016 ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 3.647,80 a saldo delle spese di lite liquidate in Sentenza;





**RITENUTO** opportuno e necessario procedere all'impegno di spesa nonché alla liquidazione e pagamento di quanto richiesto dall'Avv. Romina Avigliano;

**SENTITO** il parere espresso in forma favorevole dal Direttore Amministrativo Dott. Pennacchio;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**DELIBERA**

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di IMPEGNARE la somma di € 3.647,80 sul cap. 004 UPB 1.03.000092 del bilancio di previsione 2016;
- 3) di LIQUIDARE a favore dell'Avv. Romina Avigliano, a saldo delle spese di lite liquidate dal Tribunale di Potenza – Sezione lavoro con la Sentenza n. 569/2014 dello 01.07.2014, la complessiva somma di € 3.647,80;
- 4) di PAGARE a favore dell'Avv. Romina Avigliano la somma di € 3.072,80 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT54X0760104200000074666215;
- 5) di OPERARE sulla somma di cui al punto 3) che precede la ritenuta di acconto di € 575,00;
- 6) di PROVVEDERE alla liquidazione e pagamento di cui ai punti 3) e 4) che precedono mediante imputazione della somma di € 3.647,80 all'impegno ordinato al punto 2) che precede;
- 7) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 8) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Avv. Giuseppe Pio Musacchio



# Romina Avigliano

## Avvocato

Piazza F. Crispi n. 4 - 85100 Potenza (PZ)  
Tel/fax 0971/37296 - cell 348/3929729



Spett.le Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano  
In persona del liquidatore p.t.  
Piazza Santa Maria Assunta  
85024 Gaudioiano di Lavello

C.A Dott Fileno Pennacchio

Oggetto: richiesta di pagamento competenze liquidate in  
Sentenza n. 569/2014 Tribunale di Potenza  
Avv Romina Avigliano

Con la presente sollecito il pagamento delle competenze professionali che sono state liquidate nella sentenza n. 569/2014 emessa dal Tribunale dal Tribunale di Potenza Sezione Lavoro notificata all'Ente in data 6/10/2014 relativa al procedimento tra Santarsiero Donato/ Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano.

La somma da corrispondere è di € 3.072,80 così di seguito specificata :

Competenze	€ 2.500,00
Spese generali 15%	€ 375,00
Cassa 4%	€ 115,00
Iva 22%	€ 657,80
R. A su € 2875,00	€ 575,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.072,80</b>

La predetta somma dovrà essere accreditata a mezzo bonifico.

**Le coordinate bancarie per l'accredito sono: Avigliano Romina**

**Conto Bancoposta IBAN: IT 54 X 07601 04200 000074666215.**

**Cordiali saluti**

**Potenza li 12.09.2015**

**Avv Romina Avigliano**



468

ORIGINALE



Set 568/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile - Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice unico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.2014, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 650/2012 R.G. vertente

**FRA**

Santarsiero Donato, rappresentato e difeso dall'avv. Avigliano Romina, con studio in Potenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmela Del Monte, in Rionero in Vulture, giusta mandato a margine del ricorso;

**RICORRENTE**

**E**

Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano, in persona del legale rappresentante p.t.;

**RESISTENTE CONTUMACE**

Conclusioni: come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 10.10.2012, Santarsiero Donato, premesso: di essere dipendente del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano; di aver espletato le mansioni di addetto alla manutenzione e custodia di impianti consortili sino al 31.7.2009 presso la Sede di Rionero in Vulture; di essere stato trasferito, senza il suo consenso, l'1.8.2009, giusta provvedimento del 3.8.2009, presso la diversa Sede di Gaudiano di Lavello, malgrado la carica di assessore del Comune di San Fele; ha

domandato accertarsi l'illegittimità del disposto trasferimento, in quanto contrario alle previsioni di cui al D.lgs. 267/2000, art. 78, comma 6 e del suo diritto a ritornare alla sede di provenienza.

La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata agli atti si evince che, con provvedimento datato 3.8.2009, il Santarsiero, in conseguenza del disposto inquadramento nella superiore fascia funzionale, veniva trasferito, d'ufficio, dalla Sede consortile di Rionero in Vulture alla Sede di Gaudio di Lavello.

Nei merito, la mobilità disposta può inquadrarsi nella fattispecie del trasferimento, giusta la previsione dell'art. 13 della L. 300/1970 e, d'altronde, dalla lettura della risposta del Consorzio alle lettere di protesta del ricorrente, appare evidente che il Consorzio fosse consapevole di tale circostanza, ma ritenesse la mobilità legittima, quale atto conseguenziale alla promozione del lavoratore. ( nota del 19.7.2012)

Risulta inoltre che il Santarsiero fosse stato nominato assessore con delega alla protezione civile - attività produttive del Comune di San Fele, in forza di decreto del Sindaco del 24.6.2009, anteriore alla mobilità.

In diritto si osserva che l'art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 prevede che: "... gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato...".

Il divieto di cui innanzi è considerato, da unanime giurisprudenza, come assoluto. ( cfr. ex plurimis TAR Puglia Bari Sez. II 9.4.2013)

Di conseguenza, accertata l'illegittimità del licenziamento, va affermato il diritto del ricorrente a ritornare nella originaria Sede di servizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e le stesse, liquidate come in parte dispositiva secondo il DM 10.3.2014 e le attività processuali in concreto svolte, vanno poste a carico della parte resistente ed in favore del ricorrente, con pagamento da effettuarsi in favore del procuratore del medesimo, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Santarsiero Donato nei confronti del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:




1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta l'illegittimità dell'impugnato trasferimento ed il diritto della parte ricorrente al rientro nella originaria Sede di servizio;
2. condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore della stessa, per dichiarato anticipo.

Potenza 17/2014  
TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE - LAVORO  
01 LUG. 2014  
DEPOSITATO

Il Funzionario Giudiziario  
Maria Antonietta Vica

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_, e per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Funzionario

\_\_\_\_\_

Il Funzionario estensore del presente deliberato esprime parere FAVOREVOLE

Data 25.10.2016

Il Funzionario

Fabrizio Anobile

VISTO : Il Capo Settore

Fabrizio Anobile

VISTO : Il Dirigente

\_\_\_\_\_



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

### ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 241 dell' 26/10/2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 27/10/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, **in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero 27/10/2016 al 31/10/2016

Il Funzionario Responsabile

.....  
*M. M. M.*



La presente delibera viene trasmessa il .....prot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....